

IL MATRIMONIO FRA GIURISDIZIONE CIVILE E GIURISDIZIONE CANONICA (*)

1. Profili problematici nei rapporti fra giurisdizione canonica e giurisdizione civile. — 2. La tendenza ad estendere la competenza giurisdizionale dei giudici dello Stato: *a)* in materia di controversie riguardanti la Santa Sede e gli organi con essa funzionalmente collegati (cenni). — 3. *b)* in materia di controversie per il sostentamento del clero (cenni). — 4. *c)* in materia matrimoniale. In particolare: il problema della concorrenza di giurisdizione o della riserva di giurisdizione a favore dell'autorità ecclesiastica per la dichiarazione di nullità del matrimonio canonico, nelle sentenze Cass., Sez. Un. civ., n. 1824/1993 e Corte Cost. n. 421/1993. — 5. *d)* con riferimento al problema dell'efficacia nello Stato delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale. — 6. La « separazione imperfetta » fra Stato e Chiesa resa manifesta dalle odierne tendenze giurisprudenziali. — 7. I motivi di fondo delle attuali tensioni fra Stato e Chiesa. La reciproca estrinsecità fra ordine temporale ed ordine spirituale (art. 7, comma 1 Cost.) e la rottura dell'unità ideale della società.

1. *Profili problematici nei rapporti fra giurisdizione canonica e giurisdizione civile.*

È noto come il rapporto fra giurisdizione civile e giurisdizione confessionale (in questa sede il discorso sarà ristretto alla giurisdizione propria della Chiesa cattolica) dia oggi luogo a delicati e controversi problemi in molteplici campi. Si pensi all'acquisizione di efficacia nello Stato di giudicati formati nell'ordinamento confessionale; un'efficacia che, in taluni casi — quello, ad esempio, delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale —, si consegue soltanto attraverso uno specifico procedimento di delibazione, il quale, costituendo esso stesso una barriera alla rilevanza nello Stato della pronuncia canonica, può divenire per questa un limite assai penetrante, ingenerando inevitabili tensioni nei rapporti fra ordinamento confessionale e ordinamento secolare.

(*) Cass., Sez. Un. Civ., 13 febbraio 1993 n. 1824. Relazione letta al Convegno di studi « Giurisdizione canonica e giurisdizione civile: cooperazione e concorso in materia matrimoniale » (Messina, 12-13 novembre 1993), con l'aggiunta di alcune considerazioni sulla successiva sentenza della Corte Cost., 1° dicembre 1993 n. 421. Si pubblica per gentile concessione della direzione della rivista « Il diritto ecclesiastico ».

Problemi altrettanto delicati sorgono con riferimento ai limiti che incontra la giurisdizione statale (e, per converso, quella ecclesiastica) in relazione ad atti compiuti in Italia dalla Santa Sede o da enti con essa funzionalmente collegati. Altri ancora derivano dalla pretesa dell'autorità ecclesiastica di veder riconosciuta ai tribunali della Chiesa l'esclusività, o, come anche si dice, la riserva della giurisdizione, in materia di controversie sul sostentamento del clero, e soprattutto, in materia matrimoniale.

Siamo ben distanti da un sistema di rilevanza automatica nello Stato della giurisdizione canonica. Distantissimi da quell'orizzonte culturale e ideale, di cui parlò Calasso, che vide il diritto canonico, con il romano e coi diritti particolari, formare un unico tessuto giuridico, così partecipando alla determinazione di quell'unitaria idea di giustizia, che per secoli rappresentò, con il religioso, forse il più importante fattore agglutinante della civiltà europea.

Si ha anzi l'impressione che la crescente difficoltà nei rapporti formali fra i due ordinamenti sia, in realtà, espressione di mondi culturali diversi, di diverse nozioni della vita etica, di diverse concezioni della giustizia, che difendono la loro specificità con l'erezione di barriere formali ad una reciproca naturale compenetrazione.

2. *La tendenza ad estendere la competenza giurisdizionale dei giudici dello Stato: a) in materia di controversie riguardanti la Santa Sede e gli organi con essa funzionalmente collegati (cenni).*

Sono conosciute le soluzioni proposte, per i problemi accennati, dalla nostra giurisprudenza.

Quanto ai limiti che incontra la giurisdizione italiana per atti compiuti in Italia dalla Santa Sede o da enti con essa funzionalmente collegati, le Sezioni Unite della Cassazione, cui è stato proposto, in più di una circostanza, regolamento di giurisdizione, si sono richiamate agli stessi principi fatti valere, in casi analoghi, per gli atti compiuti in Italia da enti stranieri: l'immunità dalla giurisdizione dello Stato s'avrà solo per le attività primarie, proprie ed essenziali della Santa Sede e dei suoi enti, vale a dire per le attività che, in quanto manifestazione della potestà d'impero dell'ente straniero, possono ritenersi preordinate alla realizzazione dei suoi fini; a nulla giovando, per l'allargamento di tale esenzione, il fatto che l'attività sia svolta in una sede che gode di un particolare regime di protezione, come quello previsto dagli artt. 15 e 16 del Trattato del Latera-

no; cosicché le controversie coinvolgenti quegli enti sulle attività, compiute in Italia, di natura strumentale, che non convergono, cioè, in via immediata e diretta coi loro fini istituzionali, rientrano nella giurisdizione del giudice dello Stato.

È bene notare, nell'economia delle presenti riflessioni, la costante ed indiscussa equiparazione, nella giurisprudenza della Cassazione, fra la Santa Sede e gli Stati stranieri, ed altresì l'applicazione che del principio ricordato è stata fatta nei casi concreti, per la determinazione degli organi giurisdizionali competenti.

A tal riguardo, nella ricerca della soluzione del concreto problema dell'individuazione delle attività che esprimono le finalità primarie ed essenziali della Santa Sede, atte, in quanto tali, ad escludere la competenza giurisdizionale dei giudici dello Stato, è apparsa manifesta la tendenza delle Sezioni Unite ad intendere siffatte attività in senso restrittivo, con la conseguenza di allargare, per tale via, la giurisdizione dei giudici italiani, riducendo nello stesso tempo e in proporzione quella canonica (con soluzioni che, in taluni casi, non appaiono convincenti neppur sul piano del diritto positivo) (1). Sicché, in breve: i principi che regolano i rapporti fra Stato italiano e gli altri Stati sono stati applicati, quando si è trattato della Santa Sede e degli organi con essa collegati, con taluni limiti, con qualche riserva, adottando soluzioni asimmetriche, non sempre e non del tutto rispettose dell'equiparazione di cui si è detto.

3. b) *in materia di controversie per il sostentamento del clero (cenni).*

Un'ulteriore prova della tendenza ad estendere la competenza dei giudici dello Stato rispetto alla canonica può cogliersi anche con riferimento alle attività svolte da enti ecclesiastici riconosciuti in Italia, quando, per la soluzione delle eventuali controversie riguardanti la loro attività, sia prevista dalle disposizioni di legge la giurisdizione dei giudici ecclesiastici. Mi riferisco, in modo specifico, alle controversie per il sostentamento del clero.

Per tali controversie, la Sez. Un. della Cassazione (sent. 28 agosto 1990 n. 8870) hanno ammesso che le pronunce ecclesiastiche « di per

(1) Cfr., per più diffusi richiami di dottrina e di giurisprudenza, G. Lo CASTRO, *Decisioni della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione in tema di enti ecclesiastici*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1989/I, in particolare pp. 499-516.

sé, sul piano accertativo, spiegano effetti nel nostro ordinamento », senza neppure essere assoggettate al procedimento di delibazione previsto per tutte le sentenze straniere, che vogliono avere efficacia in Italia; tuttavia hanno reputato sussistere per esse la giurisdizione diretta del giudice italiano. Questa, in particolare, è stata ritenuta alternativa rispetto a quella del giudice canonico, e il problema della concorrenza fra le due giurisdizioni, che così sorge, è stato risolto sulla base del principio di prevenzione (*electa una via non datur recursus ad alteram*).

Ma qui la tendenza espansionistica è moderata dalla peraltro dichiarata preoccupazione della Corte di non depotenziare la forza dell'eventuale decisione dell'organo giudicante canonico, cui si fosse ricorso in via previa; un depotenziamento ineluttabile, ove si concepisse la giurisdizione del giudice italiano, su una controversia di cui fosse già stato investito il giudice ecclesiastico, come giurisdizione di revisione o di impugnazione del giudicato canonico.

Riconosciuta, dunque, in via di principio, la competenza giurisdizionale del giudice dello Stato per controversie insorgenti all'interno dell'organizzazione ecclesiastica, aventi però riflessi anche nell'ordinamento statale, in quanto vertono su diritti da questo riconosciuti a cittadini italiani, la Sez. un. della Cassazione ne hanno limitato la portata, sia con l'escluderla quando vi fosse stato un previo ricorso al giudice ecclesiastico, sia con l'ammettere l'immediata efficacia della decisione canonica, non concedendo il vaglio del procedimento di delibazione (2).

A tale equilibrata decisione della Cassazione, la stessa autorità ecclesiastica, benché non sia stata accolta la sua pretesa al riconoscimento dell'esclusività della propria giurisdizione in materia, non avrebbe ragione di opporsi: né in linea di fatto, perché una sua sentenza, che disponesse in senso diverso da quanto fosse stato già deciso dal giudice italiano, sarebbe *inutiliter data*, priva di effetti concreti; ma neppure sul piano dei principi, e perché la controversia non verte su materia di esclusivo rilievo religioso, e perché, per sostenere la tesi contraria, essa dovrebbe invocare, in maniera non conveniente alla natura della Chiesa, l'applicazione, al rapporto fra ordine spirituale e ordine temporale, delle regole che presidono il collegamento fra Stati; con grave incomprendimento dell'ordine della Chiesa, che, se si vuole indipendente e sovrano rispetto all'ordine dello Stato, non si può pretendere sia trattato

(2) Forse con qualche eccesso di garantismo per la giurisdizione ecclesiastica; in senso diverso, cfr. G. LO CASTRO, *Problemi attinenti alle controversie sul sostentamento del clero in Italia*, in *Il dir. eccl.*, 103 (1992), I, pp. 796-799.

come se fosse un ordine statale, con le prerogative e le esigenze proprie di questo.

4. c) *in materia matrimoniale. In particolare: il problema della concorrenza di giurisdizione o della riserva di giurisdizione a favore dell'autorità ecclesiastica per la dichiarazione di nullità del matrimonio canonico, nelle sentenze Cass., Sez. Un. civ., n. 1824/1993 e Corte Cost. n. 421/1993.*

L'orientamento ad estendere la competenza giurisdizionale del giudice italiano in controversie nascenti nell'ordinamento confessionale, e, di conseguenza, a comprimere in proporzione la giurisdizione del giudice ecclesiastico, si avverte con maggiore nitidezza in materia matrimoniale.

Non solo le sentenze canoniche di nullità, una volta divenute definitive, al fine di conseguire efficacia nell'ordinamento dello Stato, debbono oggi passare, secondo quanto dispone l'art. 8, 2° dell'Accordo di villa Madama e l'art. 4 lett. b) del protocollo addizionale, attraverso il vaglio di un procedimento di delibazione; ma, secondo la recente sentenza delle Sez. Un. n. 1824 del 1993, il giudice italiano dovrebbe concorrere con quello ecclesiastico per la valutazione della validità del matrimonio canonico trascritto nei registri dello stato civile; e la concorrenza anche in questo caso andrebbe risolta in base al criterio della prevenzione.

Si è voluto così accogliere per le cause matrimoniali una soluzione simmetrica con quelle in materia di sostentamento del clero.

Ma certo uno sviluppo di tale portata, così innovativo rispetto al passato, non può essere dovuto all'opportunità empirica di ricorrere a soluzioni simmetriche nelle diverse ipotesi, o alla, peraltro non pacifica, interpretazione del nuovo dettato normativo. Vi sono senza dubbio altre ragioni, molte delle quali è possibile leggere nella citata sentenza, che lo giustificano e lo sollecitano.

Occorre dire subito che l'invocata simmetria, e cioè il criterio empirico che ha ispirato la soluzione additata dalle Sez. Un., non appare del tutto convincente.

Nelle controversie per il sostentamento del clero, la *ratio* della prevenzione — evitare in fatto la concorrenza di giudicati, impedendo la possibilità stessa che si formino, col fissare la radicazione della giurisdizione al momento della scelta della parte (e non con riferimento al giudicato, giusta l'indicazione del n. 6 dell'art. 797 cod.

proc. civ.) — muoveva dal presupposto che unico, in ogni caso, sarebbe stato il risultato del giudizio reso vuoi in sede canonica, vuoi in sede civile: il riconoscimento del diritto dell'ecclesiastico al dignitoso sostentamento, e la determinazione della misura dell'intervento dell'I.s.c.

Ma, in materia di validità del vincolo matrimoniale, non potrebbero derivare uguali risultati dall'esercizio della giurisdizione civile e di quella concorrente canonica.

La sentenza del giudice civile, infatti, non potrebbe in ogni caso produrre effetti nell'ordinamento canonico, ove è sorto il vincolo matrimoniale e ne è regolata la validità, ma solo servire a far cadere nell'ordinamento italiano gli effetti civili del matrimonio (e non appare già strano un giudizio strumentale sulla validità, che non possa né toccarla né scalfirla, ma possa solo servire ad incidere sui suoi effetti eventuali e derivati?).

Occorre ricordare come questi effetti, di regola collegati al matrimonio canonico concordatario, siano configurati dal diritto come una variabile indipendente dal matrimonio canonico e dalla sua sorte: possono permanere, nonostante il matrimonio sia stato dichiarato invalido nell'ordinamento canonico (è il caso di non richiesta o non accolta deliberazione della sentenza canonica di nullità matrimoniale), e possono cadere, nonostante resti in vita il vincolo coniugale canonico (è il caso, ad esempio, della dichiarazione di nullità della trascrizione nei registri dello stato civile, per le cause ad essa attinenti).

È facile avvertire l'anomalia dogmatica di questi risultati, dovuti ad una *voluntas legis* non del tutto razionale: una causa reputata idonea a produrre effetti, che ne viene privata per motivi estrinseci alla stessa, riguardanti una concausa accessoria, qual è appunto il procedimento di trascrizione; ma soprattutto, effetti che possono continuare ad aversi nonostante siano rimasti privi del loro necessario presupposto: quasi che tali effetti non siano da ricondurre al matrimonio, ma, o alla trascrizione (la quale però, quando cadesse il matrimonio, perderebbe il presupposto giuridico e logico su cui poggia), ovvero al sistema normativo che ciò consente, e che da causa remota (di tutti gli effetti nell'ordinamento) diventerebbe in tal modo causa prossima di quelli matrimoniali in particolare. Certo, si può fare (cosa non potrebbe fare il legislatore?), ma l'anomalia resta.

Ciò ammesso, è pur sempre vero, però, che il matrimonio canonico, anche dopo aver dato vita agli effetti civili, resta incardinato, secondo un insuperabile profilo dogmatico, nell'ordinamento in cui sorge, e che lo regola non solo nella forma della celebrazione, ma, com'è noto,

anche nei requisiti di capacità dei nubenti; sicché la sua validità dipende nella sostanza, e dovrebbe per sé dipendere anche nelle procedure idonee per valutarla, dalle norme di tale ordinamento ⁽³⁾.

La riserva della giurisdizione a favore dei tribunali ecclesiastici ed il riconoscimento degli effetti civili alle sentenze ecclesiastiche di nullità, sanciti in modo esplicito dalla legislazione di derivazione concordataria del 1929, si presentavano, pertanto, come « logico corollario » (così li qualificò la Corte Cost. nella sent. n. 18 del 1982) del regime riservato in Italia al matrimonio canonico, « coerenti con l'impegno (...) di considerare l'atto di matrimonio (...) quale presupposto cui attribuire — dopo l'intervenuta trascrizione — gli effetti civili » (Corte Cost., sent. n. 176 del 1973); una coerenza che, sotto un profilo dogmatico e sistematico, era anche « necessità », era cioè richiesta razionalmente dal sistema messo in vita dal legislatore concordatario (e a chi, come me, ritiene che il diritto sia *ratio* e non pura *voluntas*, non piace la distinzione fra « coerenza » e « necessità », proposta dalla recente sentenza delle Sez. Un. della Cassazione).

Ecco la ragione per la quale la Corte Cost., nella sentenza n. 421 del 1993, richiamando tali sue pregresse convinzioni, aventi per fondamento il sistema matrimoniale messo in vita dal legislatore concordatario nel 1929, e non innovato, nelle sue linee fondamentali, dall'Accordo di villa Madama del 1984, ha potuto ora ribadire, con piena coerenza ed in modo convincente, che le controversie sulla va-

⁽³⁾ Vigendo l'attuale sistema normativo, è certo inspiegabile che la nostra Corte di Cassazione possa aver obliterato, nella citata sent. n. 1824 del 1993, la differenza che si dà, da una parte, tra *il matrimonio civile degli italiani*, regolato per i suoi profili sostanziali delle norme del nostro ordinamento, e celebrato *ora* secondo la forma civile, *ora* nella forma confessionale prevista dalla legge 1159 del 1929 o dalle leggi di applicazione delle intese di recente stipulate con le confessioni diverse dalla cattolica, *ora* nella forma prevista dal diritto straniero (per come disposto dall'art. 26 delle preleggi); e, dall'altra, *il matrimonio canonico degli italiani* produttivo di effetti civili, disciplinato, non solo nella forma ma pure nella sostanza, dal diritto canonico. Onde sono, o dovrebbero essere, ovvie le conseguenze, sul piano della valutazione della validità di questo matrimonio e del più opportuno percorso processuale da seguire. Mentre — per non parlare degli altri rilievi mossi da qualificata dottrina, ed ora dalla Corte Costituzionale nella sent. n. 421/1993, alla tesi del Supremo Collegio, con riferimento ai principi di laicità, di libertà religiosa, e con riguardo agli ampi scenari operativi disponibili per incidere sugli effetti matrimoniali civili — appare come un'evidente forzatura dialettica della Corte, al fine d'incardinare nel nostro ordinamento un matrimonio che nasce e vive fuori di esso, vedere nelle norme dell'Accordo e del protocollo addizionale, che sanciscono i casi di intrascrivibilità del matrimonio canonico, limitandone l'ingresso nel nostro diritto, la fonte del regime dello stesso matrimonio.

lità del matrimonio canonico sono riservate alla cognizione degli organi giurisdizionali ecclesiastici.

Non in tal senso sembrava però orientata la ricordata sentenza delle Sez. Un.; la quale appariva piuttosto preoccupata, come molti in dottrina, di salvaguardare la sovranità dello Stato ed il principio dell'onnivalenza della giurisdizione italiana, di quella sovranità prima espressione. Eppure è una palese distorsione tentare di recuperare sul piano processuale ciò che lo Stato ha ceduto su quello sostanziale, quando soprattutto si rifletta che un'applicazione coerente delle norme che regolano la validità del matrimonio canonico, se fosse condotta dai giudici italiani — come dovrebbe essere — con l'intenzione e con la perspicacia necessarie a cogliere le ragioni della normativa canonica, per poterla applicare in modo conforme all'ordinamento che l'esprime, non potrebbe che condurre, in via di principio, che agli stessi risultati conseguibili nell'ambito del processo canonico (il quale, non è superfluo qui ricordarlo, sebbene non appaia del tutto conforme, nei motivi che lo ispirano e nelle regole che lo governano, ai criteri caratterizzanti l'organizzazione e l'esercizio della funzione giurisdizionale nell'ordinamento dello Stato, è sembrato alla Corte Cost., nella sentenza n. 18 del 1982, non vulnerare il diritto alla tutela giurisdizionale del cittadino; diritto che si colloca al livello di principio supremo del nostro ordine costituzionale « solo nel suo nucleo più ristretto ed essenziale »).

* * *

Vi è però qualche più puntuale argomento, attinente al sistema messo in vita dal legislatore concordatario, che avrebbe potuto far dubitare delle conclusioni raggiunte dalla Cassazione nella richiamata sentenza n. 1824 del 1993.

In diritto, la plausibilità di una tesi e la sua stessa fondatezza si giudicano anche dalle conseguenze che ne derivano; se queste non sono accettabili, o se contraddicono le ragioni che l'hanno ispirata e motivata, sarà necessario rivederla o accantonarla.

Ora, la Cassazione, e gli studiosi che si ritrovano nelle sue posizioni, hanno sostenuto la competenza del giudice statale a giudicare della validità del matrimonio canonico trascritto nei registri dello stato civile allo scopo precipuo di riaffermare taluni principi costituzionali: in particolare quello della sovranità dello Stato, che si pensa minacciato ove i giudici italiani non potessero giudicare di tutte le

vicende matrimoniali riguardanti cittadini italiani; ed altresì quello della tutela giurisdizionale (art. 24, comma 1 Cost.), da assicurare ai cittadini, che non intendessero ricorrere ai giudici ecclesiastici per impugnare la validità del matrimonio canonico trascritto, con il riconoscere loro il diritto d'agire in giudizio davanti ai tribunali statali.

Ma questi intendimenti trovano nella decisione delle Sezioni Unite della Cassazione una soddisfazione soltanto apparente.

Per convincersi di ciò, è bene intanto osservare che, se il giudice italiano fosse competente a giudicare della validità del matrimonio canonico, il suo giudizio dovrebbe essere reso con riferimento alle norme canoniche, sulla base delle quali esso è stato contratto *in facie Ecclesiae* (così del resto propone, con qualche prudenza, la sentenza delle Sez. Un. in un *obiter dictum*), e non con riferimento alle norme che disciplinano il matrimonio civile. Invero, le norme civili potrebbero essere applicate ove l'unica manifestazione di volontà coniugale dei nubenti, in effetti avutasi, avesse dato vita ad un duplice negozio matrimoniale, il canonico e il civile, ciascuno di essi produttore gli effetti coniugali nell'ordinamento di riferimento (secondo le cui norme dovrebbe essere apprezzato e giudicato). Ma così non è, né potrebbe essere.

L'efficacia di un atto, infatti, non può che essere adeguata e proporzionata alla causa che ne è a fondamento e lo determina. E qui la volontà dei nubenti ha per oggetto principale e necessario la stipulazione del negozio matrimoniale nell'ordinamento canonico, nel quale l'anzidetta volontà si forma, si manifesta, ed è regolata nei presupposti e nei requisiti; mentre ha per oggetto soltanto eventuale, ed accessorio al matrimonio canonico, il conseguimento della sua rilevanza civile, attraverso lo specifico procedimento di trascrizione previsto dalle norme di derivazione concordataria. Secondo il regime sancito da queste norme, gli effetti matrimoniali civili non conseguono da una volontà diretta ad instaurare un matrimonio civile (in parallelo al canonico), ma derivano da una volontà indirizzata ad una complessa fattispecie, formata da atti non omogenei: il negozio matrimoniale canonico, e, sul suo « presupposto » (così lo ha qualificato la Corte Cost. di già nelle sentenze n. 169 del 1971 e n. 176 del 1973, e ora nella sent. n. 421 del 1993), il procedimento amministrativo di trascrizione nei registri dello stato civile, regolato dalle norme dello Stato (ed assoggettato al controllo dei giudici italiani). Trattasi di una peculiare fattispecie a formazione progressiva, che si compie in due distinti ordinamenti, riferibile nei suoi diversi mo-

menti alla volontà dei coniugi; fattispecie prevista dal diritto di derivazione concordataria per i cittadini di religione cattolica, come idonea a produrre gli effetti matrimoniali civili, *in alternativa* alla contrazione del matrimonio civile.

Due ragioni corroborano tale conclusione. Innanzitutto, se l'unica manifestazione di volontà matrimoniale, oltre che ad un matrimonio canonico, desse vita, *nullo medio interposito*, anche ad un matrimonio civile, non si renderebbe necessaria la trascrizione nei registri dello stato civile (essendo sufficiente la registrazione del matrimonio, ai soli fini probatori); onde perderebbe significato la tassativa prescrizione del legislatore concordatario al riguardo. Peraltro, ed è questa la seconda ragione, discostandosi il matrimonio canonico dal civile nell'idea di fondo che lo sorregge, e, in taluni casi, anche nella configurazione giuridica positiva, non appare agevole ammettere che l'unica volontà matrimoniale s'indirizzi nello stesso tempo in due diverse direzioni, aderendo con la stessa forza a plessi ideali e normativi in buona misura divergenti, dando così vita a distinti negozi matrimoniali.

Le ragioni esposte convergono nel far pensare che — dato pure per corretto, in via d'ipotesi, l'assunto della Cassazione circa la giurisdizione del giudice italiano in materia, ed accolti gli argomenti da essa proposti, che dovrebbero sorreggerlo sul piano dell'interpretazione testuale delle norme vigenti —, ove a tale giudice si chiedesse di valutare la validità del matrimonio, vale a dire del presupposto della complessa fattispecie che conduce all'acquisizione del duplice stato coniugale (canonico e civile), l'unico negozio da sottoporre alla sua attenzione altro non potrebbe essere che il canonico: donde la concorrenza di giurisdizione col giudice ecclesiastico (la cui competenza è fuori discussione, per motivi di diritto positivo, oltre che dogmatici), il ricorso al principio di prevenzione, di cui ha parlato la Corte di Cassazione, ma anche, quale ovvia necessaria conseguenza, l'applicazione delle norme canoniche.

Ma se il giudice civile fosse competente a giudicare la validità canonica del vincolo, ne conseguirebbe ch'egli non potrebbe rifiutare di rendere giustizia in tutti i casi in cui il matrimonio canonico fosse impugnato davanti a lui, secondo le norme (le sole invocabili) dell'ordinamento canonico, che ne hanno regolato la contrazione nei requisiti di capacità e nella forma; anche in quei casi in cui, per avventura, una sentenza resa dal giudice ecclesiastico, per gli stessi motivi di nullità, non potrebbe acquisire effetti in Italia, in

quanto giudicata contraria al nostro ordine pubblico dal giudice della deliberazione ⁽⁴⁾.

Si arriverebbe, così, ad un'espansione del regime matrimoniale canonico oltre i limiti consentiti dal vigente sistema concordatario, con un'ulteriore restrizione della sovranità dello Stato; ad un risultato cioè opposto agli intendimenti della Cassazione e della dottrina contraria alla riserva di giurisdizione canonica in materia matrimoniale.

D'altra parte, trattandosi, nel caso, di sentenza resa da un giudice italiano, non potrebbe neppure aversi il vaglio della deliberazione.

La verità, però, è che tale vaglio rappresenta la sola possibilità, consentita dal vigente sistema normativo, per assoggettare al rispetto delle esigenze essenziali del nostro ordinamento (evidenziantisi nel limite dell'ordine pubblico) il regime matrimoniale canonico, nell'attuazione giurisprudenziale di esso in concreto data dall'autorità ecclesiastica, adita per dichiarare la nullità di un matrimonio canonico produttivo di effetti civili; un risultato conseguibile, tuttavia, se e in quanto si abbia appunto una sentenza *ecclesiastica*, una sentenza, cioè, che sia configurabile come « esterna » rispetto al nostro ordinamento.

Benché trattasi di una difesa dei principi essenziali del nostro ordinamento nei confronti non del regime matrimoniale canonico in sé (la cui congruità con il nostro diritto è stata d'altronde già apprezzata, in termini complessivi, in sede di Accordo), ma della specifica applicazione fattane in un caso concreto, quando, non contentandosi di essa, per una più rigorosa tutela degli anzidetti principi, si volesse riconoscere al giudice italiano, in concorrenza con l'ecclesiastico, la competenza giurisdizionale sulla validità del matrimonio canonico, non solo quella tutela di fatto non si avrebbe, ma, paradossalmente, si renderebbe impossibile, per quanto detto, lo stesso controllo con-

⁽⁴⁾ Si noti, a tal proposito, che, trattandosi di norme di un altro ordinamento, non sarebbe consentito al giudice italiano, chiamato ad applicarle, di chiederne il controllo della legittimità costituzionale; d'altra parte, una volta riconosciuta a tale giudice la giurisdizione, né potrebbe egli rifiutarsi di esercitarla, né potrebbe limitarsi ad esercitarla soltanto se, a suo giudizio, il risultato non fosse lesivo dei principi del nostro ordinamento; tanto meno rientrerebbe nei suoi poteri costruire un ordinamento ibrido, da applicare *ad hoc*, contemperando le norme canoniche con le civili: tutti modi di non rendere giustizia a chi gli chiedesse precisamente la valutazione della validità del matrimonio secondo il regime canonico in cui è stato stipulato.

sentito dal procedimento di delibazione; onde i soggetti sarebbero privati della sola garanzia di cui godono (che è effetto contrario allo sperato).

Prospettando questa tesi in forma positiva, possiamo in conclusione dire che il riconoscimento *esplicito* del potere deliberatorio del giudice italiano, previsto nell'art. 8, 2° dell'Accordo di villa Madama, trova ragionevole spiegazione soltanto ammettendo la giurisdizione *esclusiva* dell'autorità ecclesiastica sul matrimonio canonico. Oltre tutto, se così non fosse, se la giurisdizione canonica sul matrimonio dovesse essere considerata come una delle tante giurisdizioni straniere o esterne allo Stato, con la quale potrebbe concorrere l'italiana, la previsione esplicita del potere deliberatorio del giudice statale non sarebbe stata necessaria, come non lo è stata per le controversie sul sostentamento del clero; essendo tale potere fondato nei principi sanciti, in via generale, per tutte le sentenze straniere (a cui, sebbene in modo non del tutto proprio, sono equiparate le sentenze ecclesiastiche di nullità), dal tit. VII (art. 796 ss.) del l. IV del cod. proc. civ. In altri termini, il formale riconoscimento, da parte del legislatore concordatario, del potere deliberatorio del giudice italiano rappresenta il più sicuro indizio per la corretta soluzione del problema qui considerato; quel riconoscimento, infatti, ha senso se si ammette l'esclusività della giurisdizione canonica in materia matrimoniale e si neghi, di conseguenza, la sua concorrenza con la giurisdizione italiana.

* * *

È dunque, quella fatta dalla Cassazione, una questione astratta, di principio (cui molte buone ragioni osterebbero, anche sul piano del diritto costituzionale, perché si faccia), o una questione pratica? È un problema di potere o un problema di giustizia?

L'affermazione della sentenza n. 18 del 1982 della Corte Cost. circa il regime processuale, quale logico corollario del regime sostanziale, benché precedente all'Accordo di Villa Madama, ancor oggi appare come la più rilevante difficoltà alla concezione espressa dalla Corte di Cassazione; un'affermazione che resta valida e insuperabile in una razionale prospettiva sistematica, pur quando tutte le particolari osservazioni proposte dalla Cassazione fossero state trovate corrette; onde su di essa, con grande senso di opportunità, ha potuto far perno la Corte Cost. nella recente sentenza n. 421 del 1993.

Ché se poi il regime matrimoniale canonico, in una più ampia visione politico sociale, apparisse nel suo insieme inaccettabile, esso in quanto tale dovrebbe essere respinto, e più per le ragioni metafisiche di cui è espressione, che per le sue norme particolari, illeggibili e insignificanti, o suscettibili di una pluralità di significati, fuori dalla visione di fondo che l'ispira.

5. d) *con riferimento al problema dell'efficacia nello Stato delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale.*

La tendenza a concepire in maniera conflittuale il rapporto fra giurisdizione civile e canonica si evidenzia anche nel c.d. procedimento di delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, che rappresenta, in via di fatto ormai con esclusivo riferimento all'ordine pubblico, un limite all'efficacia delle sentenze ecclesiastiche nel nostro ordinamento; un procedimento divenuto indiscutibile sul piano del diritto vigente, sia, in un primo momento, per la pronuncia della Corte Cost. n. 18 del 1982, sia per il regime positivo di poi sancito dall'Accordo di villa Madama.

Caduto, nel caso concreto, il presupposto dello stato coniugale civile, e cioè il matrimonio canonico, presupposto senza il quale tale stato non sarebbe potuto sorgere, se non per altre vie, dovrebbero per sé cadere gli effetti su di esso poggianti. Così ormai non è, essendo gli effetti civili del matrimonio canonico indipendenti — come prima ho ricordato — dalla sua sorte; una sorte la cui importanza tanto più sembra diventare evanescente, quanto più si allarga l'incisività della delibazione. Tutto ciò non manca di una sua interna, benché discutibile, coerenza.

Ma a rileggere i dibattiti che, nel decennio fra il 1975 e il 1985, propiziarono cotesto risultato e la tendenza all'autonomia degli effetti civili, non si può fare a meno di trovarli venati di astrattezza e di ideologizzazione.

In realtà cosa si è voluto garantire con l'enfatizzare questo procedimento?

Se si è voluto affermare il principio che sugli effetti civili del matrimonio, pur quando questo sia nato e viva nell'ordinamento canonico, l'ultima parola spetta allo Stato, nel cui ordinamento quegli effetti si producono, il discorso, che alla fine è un discorso di potere, di sovranità, di difesa dell'armonia razionale del sistema normativo e dei principi che l'ispirano, appare del tutto logico; e del tutto per-

suasivo il richiamo specifico al limite dell'ordine pubblico, quale strumento idoneo nelle mani dello Stato per rinsaldare ed imporre le proprie prerogative e le proprie essenziali esigenze.

Ma se ci si allontana da tale discorso, per ricercare ragioni più sostanziali alla soluzione prescelta, con riferimento soprattutto ai diritti della persona, o alla affermazione di una soluzione il più possibile omogenea nei due ordinamenti circa il regime della validità del vincolo, allora esso, se si guarda nel profondo, non appare più stringente, come potrebbe a prima vista sembrare.

Giacché, per fare un esempio, altro è difendere il principio della tutela dell'affidamento incolpevole, come se rappresentasse una connotazione astratta del nostro ordinamento; altro è difenderlo con riferimento ai diritti inviolabili della persona, di cui all'art. 2 della nostra Costituzione — come si fece, fra l'altro, ora è un decennio, in un elevato incontro scientifico ⁽⁵⁾ —, secondo un criterio che la Corte di Cassazione ha fatto proprio e seguito in molteplici sue sentenze. Altro ancora è affermare tali diritti in una prospettiva psicologica ed esistenziale della libertà — come se essi fossero proiezione dell'arbitraria volontà dell'uomo, come se trovassero in essa il loro fondamento; che è, se non erro, la concezione soggiacente alle recenti argomentazioni delle Sez. Un. della Cass. (sentenza n. 1824 del 1993) —; ed altro è affermarli in una prospettiva metafisica, o naturale che dir si voglia, della persona umana, come suo patrimonio giuridico, che le appartiene senza poterne disporre, perché da lei non deriva, e che va difeso, al limite, anche contro essa stessa.

E così, cosa impone di dire, se non una concezione venata appunto da ideologia, che la persona, nei suoi diritti inviolabili, vada tutelata lasciando in vita un matrimonio che non è sorto? E chi dice che il torto da essa subito possa essere ristorato consentendole di mantenere fermo, quasi per una sorta di punizione dell'altro coniuge che l'ha ingannato, un matrimonio che non c'è? È sicuro che sia questa la strada obbligata, o la migliore, per onorare e rispettare il principio, basilare del nostro ordinamento, della tutela dell'affidamento incolpevole, che si vuole convogliato nell'art. 2 della Cost.? Non sono conosciuti altri strumenti che garantiscono il coniuge in

⁽⁵⁾ Gli atti dell'incontro (Messina, 22 aprile 1983) furono pubblicati a cura di S. BERLINGÒ e V. SCALISI, col titolo: *Effetti civili delle sentenze ecclesiastiche in materia matrimoniale*, Milano, 1985; cfr., in particolare, l'intervento di F. BILE (pp. 31-39).

buona fede, anche nei suoi stessi interessi economici, senza dover fingere che sia in vita ciò che in realtà è nato morto, e che nessun rifiuto di delibazione potrà fare risorgere, e senza chiamare in causa i principi supremi dell'ordinamento italiano, quando basterebbe, per una soluzione equa, una norma dettata dal buon senso?

Quanto poi alla ricerca di un'omogeneità sostanziale dei due regimi matrimoniali, è da osservare com'essa non possa provenire da una comparazione di norme empiriche, regolanti questo o quell'altro aspetto del matrimonio, per impedire che producano effetti nel nostro ordinamento quelle, fra le canoniche, che siano trovate distanti dalle civili. Perché, in verità, la differenza del regime normativo potrebbe in apparenza non esservi o aver rilievo marginale, e tuttavia esprimere o nascondere una diversità radicale delle concezioni matrimoniali, dalle quali discende il significato corretto della norma da applicare. Ed una concezione assai diversa è quella del matrimonio inteso come relazione naturale, fondato sulle esigenze metafisiche della persona, nelle quali l'amore, che al matrimonio dà vita, trova le sue leggi interne e il suo limite, rispetto alla concezione del matrimonio come espressione fattuale della libertà dell'uomo; una libertà creatrice arbitraria di valori, a null'altro legata se non a limiti estrinseci di mera opportunità, e quindi del tutto relativi, nascenti dalla mera compresenza di altre libertà.

Se la prima concezione fosse, come a me pare, quella cui s'ispira il diritto canonico, e la seconda, di matrice kantiana, propria di vasti settori della cultura contemporanea, quella a fondamento dell'attuale diritto dello Stato, davvero si pensa che attraverso un procedimento di delibazione, con l'annesso strumento del limite dell'ordine pubblico, si possa cercare di rendere omogeneo ciò che nel profondo è così differente e distante?

Se lo Stato pensa di riconoscere, al suo interno, dignità di valore ad una visione della realtà coniugale così diversa da quella cui al momento sembra ispirato il suo diritto matrimoniale, non può, per coerenza con se stesso, esimersi da comportamenti consequenziali, togliendo sul piano della vita empirica, attraverso lo strumento giurisdizionale, ciò che ha ammesso in via generale. Altrimenti è molto meglio che la visione matrimoniale propria del diritto della Chiesa (che non è, come qualcuno pensa, legata al sacramento, questo essendo soltanto un effetto di quella, ma alla natura dell'uomo, onde potrebbe ben essere propria anche di un ordinamento secolare) rimanga del tutto fuori dall'ordine dello Stato; lasciando che la ricerca dell'o-

mogeneità non sia il frutto di compromissioni politiche, e si svolga sul piano suo proprio, che è quello della cultura.

6. *La «separazione imperfetta» fra Stato e Chiesa resa manifesta dalle odierne tendenze giurisprudenziali.*

A voler guardare le relazioni fra lo Stato e la Chiesa sotto il profilo del rapporto delle loro rispettive giurisdizioni, mi pare si debba dire in sintesi, con riferimento soprattutto alla giurisprudenza della nostra suprema Corte, che, per un verso, alla rilevanza nello Stato dei giudicati ecclesiastici, soprattutto in materia matrimoniale, siano oggi frapposti ostacoli maggiori rispetto al passato (ostacoli che, d'altronde, trovano giustificazione nel dettato normativo del legislatore concordatario); che, per un altro verso, si sia manifestata altresì la tendenza, evidente in materia matrimoniale, ma anche in materia di atti compiuti in Italia dalla Santa Sede e da enti con essa collegati, ad un'espansione della giurisdizione italiana con una correlativa compressione di quella ecclesiastica, e con una progressiva crescita della possibilità di conflitto fra le stesse.

Trattasi di tendenze alla chiusura dell'ordinamento nei suoi propri valori, tendenze riscontrabili anche in settori diversi da quello giurisdizionale.

A cosa si deve questa chiusura, che si manifesta in una conseguente espansione dell'ordinamento temporale rispetto allo spirituale o nello spirituale? Si è detto da autorevole studioso che, da un regime di unione imperfetta, qual era quello vigente prima dell'Accordo di villa Madama, si è passati ad un regime di separazione imperfetta⁽⁶⁾. La formula fotografa bene la realtà. E oggi l'imperfezione della separazione si manifesta proprio in quell'espansione, in quello straripare dell'ordine temporale, nella società globale in cui opera con lo spirituale, che per taluni aspetti può apparire ispirata da idee giurisdizionalistiche.

Sarebbe però errato e fuorviante pensare ad una reviviscenza delle idee giurisdizionalistiche tipiche dell'*ancien régime*. I principi costituzionali di laicità dello Stato (cui si richiama, e non per caso, la sent. n. 421/1993 della Corte Cost.), di tutela della libertà religiosa nelle forme individuali ed associate (per non parlare di altri

(6) F. FINOCCHIARO, *Il concorso di giurisdizioni sul matrimonio c.d. concordatario*, in *Giustizia civile*, 43 (1993), p. 877 ss., in particolare p. 882.

correlati principi), connotano così nel profondo il nostro sentire sociale, che di sicuro, anche a prescindere dalla loro doverosa imposizione giuridica, essi non possono che caratterizzare tutta l'attività pubblica (compresa quella giurisdizionale) dello Stato.

Come spiegare allora quella crescita dell'ordine temporale, quella tendenziale compressione dello spirituale, di cui ho detto?

7. *I motivi di fondo delle attuali tensioni fra Stato e Chiesa. La reciproca estrinsecità fra ordine temporale ed ordine spirituale (art. 7, comma 1 Cost.) e la rottura dell'unità ideale della società.*

A me pare che, se prescindiamo dai motivi empirici e contingenti, che possono anche essere determinanti nel caso concreto, la motivazione culturale di fondo, che ha reso possibile e giustificato il diverso equilibrio fra giurisdizione civile e canonica stia nella progressiva internazionalizzazione dei rapporti fra Stato e Chiesa, che è come dire, sotto un profilo più formale, nella *postulata loro reciproca estraneità di principio*, salvo i punti di contatto in via di mero fatto. Trattasi di un percorso tendenziale, che indica le linee di sviluppo dei rapporti fra lo Stato e la Chiesa, e, oggi, anche con le altre confessioni religiose (ne costituiscono un significativo sintomo, per queste ultime, lo sviluppo della legislazione sulla base di intese, che rafforza nei fatti l'idea, già manifestata in dottrina, dell'originarietà e della primarietà degli ordinamenti confessionali).

Richiesta dall'anzidetta motivazione, sua naturale conseguenza, è l'impostazione delle relazioni fra ordine temporale e ordine spirituale come rapporto fra gli enti istituzionali (lo Stato; la Chiesa — o le altre confessioni religiose —) che rappresentano quegli ordini nella società globale, di cui entrambi fanno parte.

Ciò ha condotto:

a) ad una teorizzazione degli organismi sociali e istituzionali rappresentativi dei due ordini, secondo categorie omogenee, atte a giustificare in maniera coerente il rapporto fra gli stessi. In particolare, la Chiesa è stata pensata e presentata, quanto meno della seconda scolastica in poi (Roberto Bellarmino), *ad instar Rei publicae*;

b) ad una conseguente proposizione e teorizzazione dei loro rapporti come fra soggetti facenti parte dell'ordinamento internazionale, o, in ogni caso, non potendo obliterarsi le peculiarità della Chiesa, come fra soggetti esterni l'uno rispetto all'altro;

c) ad un conseguente assorbimento della dimensione religiosa individuale nella dimensione istituzionale e sociale in cui essa vive, che appare legittimata, in via di principio, a rappresentarne gli interessi;

d) ad una doppia (e per sé non facilmente conciliabile) presenza della Chiesa nella società globale, di cui essa, con lo Stato, fa parte: da un lato, come ente istituzionale, diverso dallo Stato, da cui si distingue secondo contorni formali e netti; e, dall'altro, come fonte di eticità e di valori per i cittadini credenti, con una presenza diffusa e confusa nella dimensione propria dell'ordine temporale.

Questa concezione di fondo, all'interno della quale è sorta, vissuta e prosperata la disciplina del diritto ecclesiastico, ha trovato la sua principale e massima espressione, e starei per dire, consacrazione, nel comma 1 dell'art. 7 della Costituzione repubblicana, ripreso poi, a ribadirne quasi il permanente e universale significato, dall'art. 1 dell'Accordo di villa Madama.

Si sa che la norma non solo dispone comandi, si dirige cioè alla ragion pratica per guidarne le determinazioni, ma altresì « contiene », sebbene in forma più o meno implicita, « ragioni », idonee a giustificare nel tempo il comando pratico, corroborandone la forza sul piano della razionalità.

Il messaggio della norma anzidetta, nel clima ideologico e culturale sviluppatosi alla fine dell'*ancien régime*, nel quale clima la modernità si trova ancora a vivere, è stato letto e continua ad essere letto come un *limite* che lo Stato, per ragioni di convenienza politica, pone, nella sua sovranità, a se stesso, nei confronti di fenomeni che, manifestandosi e svolgendosi nel contesto territoriale e sociale che lo riguarda, sono tuttavia riconosciuti come non dipendenti dallo Stato, da questo autonomi, dotati di una loro specifica originarietà, che li rende esterni a quella dimensione sociale nella quale pur essi vivono.

Trattasi certo di un'impostazione moderna, poiché, pur nell'apogeo del potere politico della Chiesa (si pensi all'epoca di Innocenzo III) o dello Stato assoluto (si pensi all'epoca di Filippo II o di Luigi XIV), non si era mai pensato di respingere in una dimensione esterna il fenomeno rispetto al quale quei poteri intendevano affermarsi.

Ma nella disposizione normativa dell'art. 7, comma 1 Cost., ribadita in sede pattizia dall'art. 1 dell'Accordo di villa Madama, è anche implicita l'accettazione, da parte della Chiesa, dell'idea di una

sua sovranità e di una sua originarietà, avente come punto di riferimento valori propri ed autonomi, diversi ed estranei rispetto a quelli dello Stato, che, in quanto organizzati e rappresentati in forma istituzionale, non possono che esprimersi in un ente (la Chiesa, appunto) dallo Stato indipendente.

E tuttavia, la rivendicazione da parte della Chiesa della sua « alterità » originaria e sovrana nei confronti dello Stato (rivendicazione che, teorizzata in sede scientifica, sarebbe stata condotta in sede politica, attraverso molteplici forme, e, alla fine, riconosciuta già coi Patti del 1929, e poi, in forma solenne, con la Carta costituzionale del 1948), col vantaggio di porre un limite di principio all'invadenza dello stesso, avrebbe presentato lo svantaggio di renderla estranea, pure in via di principio, rispetto ad esso, e, per l'assorbimento dei valori religiosi nell'ente che li rappresenta sotto il profilo istituzionale, di rendere estranea la stessa dimensione religiosa rispetto alla temporale. Quella rivendicazione avrebbe agito come un virus devastante, tanto più pericoloso quanto meno avvertito, o addirittura, ben accolto.

Trattata la Chiesa, sul piano giuridico formale, anche per proprio desiderio, come esterna allo Stato, i loro rapporti avrebbero infatti imboccato la via della formalizzazione internazionale, che appare ispirare le tendenze del nostro legislatore e della nostra giurisprudenza in materia giurisdizionale (e non solo giurisdizionale), sopra richiamate: il messaggio dalla Chiesa proposto, i suoi valori etici, quelli giuridici, sono ora respinti in un ordine esterno, che può penetrare nello Stato soltanto per vie formali, con le garanzie che presiedono i rapporti fra autonomi enti sovrani. È risaputo, e appare per certi versi paradossale, come avverso questa concezione, in quanto non reale, non rispecchiante la vita della società globale ove l'ordine temporale e lo spirituale vivono e si muovono, abbia richiamato con forza l'attenzione la più qualificata dottrina laica in molteplici occasioni.

Nonostante l'autorevolezza di siffatti richiami, l'intima unione fra materia e spirito, espressione peculiare della condizione umana, appare come rotta nella sua naturalità, per essere recuperata secondo costruzioni artificiali. Questo è, per l'uomo, il senso non formale, il significato profondo, dell'attuale rapporto fra ordini (temporale e spirituale).

Non è facile, tuttavia, rassegnarsi a pensare che le stesse persone che formano, in quanto credenti, la Chiesa, e, in quanto cittadini, lo Stato, possano vivere in modo ambivalente, in una sorta di

sdoppiamento della propria personalità, facente capo a principi di giuridicità e di eticità non univoci, talora antitetici, e sempre in potenza confliggenti.

Le conseguenze negative di siffatta concezione, la sola pensabile, e pensata, nell'orizzonte culturale oggi dominante, sono state di incalcolabile gravità: sul piano della vita religiosa, su quello della vita civile, su quello di una corretta impostazione dei rapporti fra le due dimensioni della realtà umana, che resta, nonostante tutto, unitaria.

La tendenza all'espansione della giurisdizione statale, nei confronti dell'ecclesiastica, non esprime, pertanto, solo un'acuta sensibilità per l'affermazione più alta di taluni principi supremi del nostro ordinamento (di sovranità, di laicità, di libertà religiosa, di difesa dei diritti inviolabili della persona, ecc.), ma manifesta altresì talune inquietudini e tensioni di fondo nei rapporti fra l'ordine temporale e l'ordine spirituale all'interno della società globale in cui entrambi insistono, e attraverso la cui intermediazione si è formata e vive la nostra civiltà occidentale.

Di tali inquietudini costituiscono una prova lampante le diverse e contrapposte posizioni assunte, da parte della dottrina e da parte dei massimi organi della magistratura ordinaria e costituzionale, nelle sentenze sopra considerate (Sez. Un. Cass. n. 1824/1993; Corte Cost. n. 421/1993), riguardo al rapporto fra giurisdizione civile e giurisdizione ecclesiastica in materia matrimoniale; una diversità che sarebbe ingenuo pensare come dovuta ad un dettato normativo poco chiaro o di non felice formulazione.

La verità è che il significato profondo delle tensioni fra ordini, che si manifestano nei microconflitti come quello esaminato in queste pagine, può essere colto soltanto ad un livello di comprensione più alto; quelle tensioni derivano, in buona parte, dall'insufficienza della visione dualistica della realtà umana, oggi diffusa nelle società occidentali; una visione che, dopo aver contribuito ad affermare l'esistenza di due ordini, coi loro diversi principi e con le loro proprie regole, e a teorizzare la reciproca indipendenza degli enti istituzionali in cui quegli ordini s'inverano (lo Stato - la Chiesa), non è riuscita né riesce, per una sorte di inettitudine speculativa, ad individuarne il punto d'incontro in un ordine superiore, le cui regole e i cui principi dovrebbero essere in grado di garantirne la distinzione, ma altresì di appianarne le divergenze e di stemperarne i conflitti. Avviene così che, per questa deficienza teoretica,

manifestantesi in primo luogo sul piano metafisico o teologico, ove solo potrebbe essere colmata, non si riesca a salvare la società nella sua unitarietà, e l'uomo, abbandonato ad un duplice principio etico e giuridico, resta avvinto nel dramma di una duplice, talora inconciliabile, obbedienza.

GAETANO LO CASTRO

